



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 684 DEL 18 luglio 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da OAI-Officina Architetti Ingegneri – Procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione area impianti scolastici e impianti sportivi – Importo a base d'asta: euro 330.367,09; S.A.: SUA Provincia di Pistoia.

PREC 287/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0044611 del 24.3.2017, con la quale lo studio associato OAI-Officina Architetti Ingegneri contesta l'esclusione dalla procedura di gara disposta dalla Stazione appaltante in quanto *«si è rilevata la non conformità dell'offerta tecnica presentata per mancanza delle firme dei componenti il raggruppamento sulla maggior parte degli elaborati di progetto»;*

CONSIDERATO in particolare che l'istante chiede all'Autorità di esprimersi in ordine alla legittimità o meno dell'esclusione disposta dalla Stazione appaltante, considerato che l'esclusione per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica su ogni singola pagina non è prevista da alcuna clausola della *lex specialis* né da alcuna norma di legge attualmente in vigore in materia di appalti pubblici;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 12.9.2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che l'art. 83, comma 8 (ultimo periodo) del Codice appalti stabilisce che *«I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle»* e che il comma 9 prevede che *«Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa»;*

CONSIDERATO che l'Autorità, già in relazione al previgente assetto normativo recato dal d.lgs. 163/2006, ha espresso avviso per cui la sottoscrizione dell'offerta da parte del titolare o



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, costituisce un elemento essenziale della stessa, atteso che detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa;

RILEVATO che tale avviso è stato confermato dalla stessa Autorità in diverse pronunce (Parere n. 24 del 5 agosto 2014; Delibera n. 953 del 7 settembre 2016; Parere di precontenzioso n. 10 del 4 febbraio 2015), nelle quali è stato, altresì, evidenziato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *«nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2016 n. 1687)»*;

CONSIDERATO quanto da ultimo chiarito dalla giurisprudenza amministrativa proprio in merito alla questione controversa in esame ovvero che *«...la mancata sottoscrizione di alcune pagine dell'offerta tecnica [non pregiudica] la paternità della stessa, secondo quanto statuito, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione, dall'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006. Si afferma, infatti, in giurisprudenza, che nelle gare pubbliche il requisito della sottoscrizione dell'offerta, richiesto dall'art. 74, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve intendersi rispettato con l'apposizione della formalità in questione in calce al relativo documento, atteso che per «sottoscrizione dell'offerta» s'intende proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4971). La formalità richiesta dalla lex specialis non ha così una precisa copertura legale e pertanto la sua violazione non può suffragare la ventilata sanzione escludente. Anche il motivo in esame è pertanto infondato»*;

CONSIDERATO inoltre che, anche laddove l'offerta tecnica in discussione fosse mancante della firma in calce, l'Autorità – secondo un orientamento consolidatosi già nel vigore del precedente Codice – ha più volte confermato che *«ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione»* (Deliberazione ANAC n. 1179 del 15.11.2017);

RITENUTO, dunque, alla luce di tali considerazioni, che nel caso di specie la mancata sottoscrizione *«della maggior parte degli elaborati di progetto»* da parte di tutti i componenti dello studio associato non costituisce una carenza insanabile dell'offerta e che, in ogni caso, sarebbe stata sanabile mediante l'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante nei confronti dell'istante non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2018

Il Segretario Maria Esposito